

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Modificazione e integrazione alla legge regionale 20.1.1975, n. 5
concernente norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Modificazione e integrazione alla legge regionale 20.1.1975, n. 5
concernente norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 della legge 20.1.1975, n. 5 è sostituito dal seguente:

(Assistenza indiretta)

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia i quali si avvalgano della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi, la Regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nel territorio regionale.

L'importo della suddetta spesa media è determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

L'ammontare del rimborso è determinato dall'Assessore regionale alla Sanità in relazione alla necessità ed alla durata del ricovero.

Gli interessati, al fine dell'ottenimento del rimborso, sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale alla Sanità, entro tre giorni dalla data del ricovero, la certificazione medica attestante la necessità del ricovero nonché, entro trenta giorni dalla data di dimissione, la documentazione originale comprovante le spese sostenute, copia della cartella clinica e idonea documentazione comprovante il diritto all'assistenza.

La trasmissione della predetta documentazione oltre i termini stabiliti è ammessa solo in caso di accertata effettiva impossibilità.

L'azione per conseguire il rimborso non è comunque più esperibile decorso il termine di 90 giorni dalla data di dimissione.

La Regione esercita il controllo sulle persone da essa assistite a mezzo di sanitari all'uopo incaricati.

Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo determina la decadenza dal diritto alle prestazioni assicurate dalla Regione.

Art. 1/bis

(Assistenza in Italia in Centri altamente specializzati)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, assume a proprio carico, secondo le procedure e nelle misure previste al punto 2) del successivo art. 2 della presente legge, che sostituisce l'art. 7 della legge 20.1.1975, n. 5, gli oneri derivanti per i ricoveri in centri altamente specializzati siti sul territorio nazionale effettuati da cittadini le cui esigenze terapeutiche non potreb-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

bero altrimenti essere soddisfatte in modo o in tempi adeguati presso strutture convenzionate.

Ai cittadini che hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della presente legge, la Regione Puglia assicura un rimborso delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza effettuati con mezzi di enti non ospedalieri e richiesti, per esigenze di ordine sanitario, da enti ospedalieri che non abbiano potuto provvedervi con mezzi propri. I criteri per determinare l'ammontare del rimborso sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

La domanda per conseguire il rimborso di cui al precedente comma non è più proponibile decorso il termine di 90 giorni dall'avvenuta prestazione.

Art. 2

L'art. 7 della legge 20.1.1975 n. 5 è sostituito dal seguente:

(Assistenza all'estero)

La Regione Puglia rimborserà alle Casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Comuni della Puglia.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Comuni della Puglia, che si trovano all'estero per ragioni di lavoro ed ai lavoratori o pensionati residenti all'estero che prima del trasferimento avevano l'ultima residenza anagrafica nel territorio regionale, la Regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera negli Stati con i quali vigono accordi di sicurezza sociale, mediante l'assunzione dell'onere del ricovero effettuato in regime di assistenza diretta o, nel caso usufruiscano di centro non convenzionato, mediante un rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste dal precedente art. 4.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2, residenti in Puglia ed in soggiorno temporaneo all'estero, la Regione Puglia assicura la assistenza ospedaliera nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

L'ammontare del rimborso può essere elevato ad una misura pari al 50% della spesa ospedaliera documentata qualora il ricovero sia stato effettuato di urgenza in Stati con i quali non vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale e l'avente diritto non abbia potuto beneficiare della gratuità delle prestazioni ospedaliere.

La Regione assicura, inoltre, l'assistenza ospedaliera in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in Puglia, le cui esigenze terapeutiche non potrebbero essere altrimenti soddisfatte in modo o in tempi adeguati, mediante:

- 1) rilascio di autorizzazione a fruire del ricovero in regime di assistenza diretta presso ospedali convenzionati siti in Stati con i quali vigono accordi internazionali in materia di sicurezza sociale.

Il rilascio della predetta autorizzazione è subordinato:

- a) alla presentazione da parte dell'assistito all'Assessorato re-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

gionale alla Sanità della domanda, corredata da apposita documentazione sanitaria, da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza;

b) al parere favorevole dei sanitari della Regione che possono avvalersi della consulenza del Collegio medico di cui al punto 2) del presente articolo.

2) concessione di un contributo, pari al 50% della spesa ospedaliera documentata, per i ricoveri effettuati in strutture o Stati esteri non convenzionati.

La concessione del contributo è subordinata:

a) alla richiesta dell'assistito, corredata da apposita documentazione sanitaria, da cui risulti anche il titolo in base al quale ha diritto all'assistenza e tendente ad ottenere l'autorizzazione a fruire del ricovero presso una struttura estera non convenzionata;

b) all'intervenuta autorizzazione di cui alla precedente lettera a) rilasciata dall'Assessorato regionale alla Sanità su conforme decisione di un collegio medico composto da un sanitario in servizio presso la Regione, da un primario o direttore sanitario ospedaliero e da un docente universitario, nominati dall'Assessore regionale alla Sanità.

Il Collegio medico, nel quale l'assistito può farsi rappresentare da un medico di fiducia, può avvalersi della consulenza di primari ospedalieri o docenti universitari esperti in relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di esame;

c) alla presentazione all'Assessorato regionale alla Sanità, entro trenta giorni dalla data di dimissione, della documentazione originale comprovante le spese sostenute nonché di copia della cartella clinica.

La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità. La Giunta regionale può inoltre deliberare di assumere integralmente l'onere del ricovero nonché delle spese di viaggio per le spedalità consunte dagli assistiti indicati all'art. 1 della legge regionale 3.6.1976, n. 13 nonché degli assistiti che, mediante l'esibizione di idonea documentazione, dimostrino di trovarsi in precarie condizioni economiche, o di non essere in grado, in relazione all'entità della spesa, di sostenere l'onere. In casi particolari la Giunta regionale può corrispondere un anticipo sul documentato preventivo di spesa per i ricoveri che siano stati già autorizzati.

Qualora il ricovero assuma la caratteristica dell'urgenza, si prescinde dalla richiesta preventiva di cui alla precedente lettera a). In tal caso la documentazione di cui alla stessa lettera a) deve essere inviata all'Assessorato regionale alla Sanità entro trenta giorni dalla data di ricovero ed il Collegio medico deve esprimersi anche sulla sussistenza delle ragioni di urgenza.

L'azione per ottenere il contributo non è più esperibile decorso il termine di 120 giorni dalla data di dimissione.

Alle riunioni del Collegio medico partecipa, in qualità di segretario, un funzionario della Regione designato dall'Assessore alla Sanità.

Ai componenti il Collegio medico ed ai consulenti, estranei alla Amministrazione regionale, spetta il trattamento previsto dalla legge regionale 24.3.1975, n. 27.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 2/bis

(Potere di intervento della Regione)

Quando, secondo il parere degli organi sanitari previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere soddisfatte in tempi e in modi adeguati in centri siti sul territorio nazionale o in centri esteri convenzionati, l'Assessore alla Sanità provvede a darne comunicazione all'interessato comunicando, eventualmente, il centro dove può essere effettuata la prestazione.

A seguito dei provvedimenti adottati e previsti dal presente articolo, l'interessato può richiedere il riesame degli stessi esibendo all'Assessorato regionale alla Sanità apposita documentazione suppletiva.

Il riesame dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dall'acquisizione della relativa documentazione.

Art. 2/ter

(Disposizioni transitorie)

Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in centri altamente specializzati siti nel territorio nazionale effettuati dall'1 gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorchè in carenza della prescritta autorizzazione preventiva, subordinatamente alla verifica da parte del Collegio medico di cui al precedente art. 2 della sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione del contributo.

Sono altresì assunti a carico della Regione Puglia i rimborsi delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza previsti dalla presente legge, effettuati dall'1 gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dai precedenti due commi, gli interessati dovranno presentare all'Assessorato regionale alla Sanità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza, formale richiesta di liquidazione corredata della documentazione prevista.

Art. 2/quater

Le norme di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 25 - ultimo comma, nonchè degli artt. 6 e 37 della legge 23.12.1978, n. 833.

Art. 2/quinques

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nello stanziamento previsto al Cap. 154 - Parte II - Spesa - "Finanziamento della spesa per la erogazione e l'assistenza ospedaliera in forma indiretta" del Bilancio di previsione per il 1979, disponibile.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione per il 1979, la Giunta regionale è autorizzata ai sensi della legge regionale n. 5 del 19 gennaio 1979, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge, nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, utilizzando le disponibilità del suddetto cap. 154, esercitato provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 marzo 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone**